

- (6) Si rende necessario riconoscere la validità dei certificati emessi prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2042/2003, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (7) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 216/2008 relativo all'aeronavigabilità è stato ampliato per includere elementi di valutazione dell'idoneità operativa nelle regole di attuazione per l'omologazione del tipo.
- (8) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (l'«Agenzia»), ha ravvisato la necessità di modificare il regolamento (UE) n. 748/2012 ⁽¹⁾ al fine di consentire all'Agenzia di approvare dati di idoneità operativa come parte della procedura di omologazione.
- (9) È opportuno che i dati di idoneità operativa comprendano elementi di addestramento obbligatori per la formazione per l'abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione.
- (10) È opportuno modificare i requisiti relativi alla creazione di corsi di formazione per l'abilitazione al tipo del personale di certificazione per fare riferimento ai dati di idoneità operativa.
- (11) L'Agenzia ha elaborato proposte di norme attuative sul concetto di dati di idoneità operativa e le ha presentate, a titolo di parere ⁽²⁾, alla Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea ⁽³⁾ definite dall'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi e campo di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le norme tecniche e le procedure amministrative comuni per garantire la navigabilità degli aeromobili, compresi i componenti necessari alla relativa installazione, che siano:
 - (a) immatricolati in uno Stato membro; oppure
 - (b) immatricolati in un paese terzo ed utilizzati da un operatore per il quale l'Agenzia o uno Stato membro garantisce il controllo delle operazioni.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli aeromobili per i quali la sorveglianza ai fini della sicurezza sia stata assegnata ad un paese terzo e che non siano utilizzati da un operatore dell'Unione europea, né agli aeromobili di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2008.
3. Le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono al trasporto aereo commerciale si possono applicare ai vettori aerei titolari di licenza secondo la definizione prevista dalle norme UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del regolamento (CE) n. 216/2008, valgono le seguenti definizioni:

- a) per «aeromobile» s'intende un apparecchio che può derivare sostentamento nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle contro la superficie terrestre;
- b) per «personale autorizzato a certificare» s'intende personale autorizzato al rilascio di un aeromobile o di un componente in seguito a lavori di manutenzione;
- c) per «componente» s'intendono qualsiasi motore, elica, parte o pertinenza;
- d) per «navigabilità» s'intendono tutte le procedure che garantiscono, in qualsiasi momento del ciclo operativo dell'aeromobile, la conformità di quest'ultimo alla normativa di aeronavigabilità in vigore, nonché alle condizioni di sicurezza;
- e) per «JAA» (Joint Aviation Authorities) si intendono le autorità aeronautiche riunite;
- f) per «JAR» (Joint Aviation Requirements) si intendono i requisiti aeronautici comuni;

⁽¹⁾ GUL 224 del 21.8.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Parere N. 07/2011 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea del 13 dicembre 2011, disponibile all'indirizzo: <http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php>

⁽³⁾ Parere del comitato AESA del 23 settembre 2003.

